



Regolamento per i bonifici transfrontalieri negli stati membri UE

Direttiva 97/5 Cee - Decreto legislativo 253/2000 del 28.7.2000

I bonifici transfrontalieri nei Paesi membri dell'Unione Europea vengono regolati con la direttiva europea 97/5/CE e relativo decreto legislativo 253 del 28.07.2000, che è in vigore dal 26.09.2000.

1. Ambito di applicazione

Le disposizioni del decreto si applicano

- ai bonifici transfrontalieri
- su un conto bancario di un beneficiario
- nei Stati membri dell'UE (vedi riquadro sul retro)
- per un ammontare non superiore a 50.000 euro denominato in una divisa di uno stato membro EU e paese -EFTA

Per pagamenti tramite assegni o in contanti non valgono i criteri della normativa per i bonifici.

2. Dati per la corretta esecuzione

Il cliente ordinante deve indicare alla banca i seguenti dati per l'esecuzione del bonifico:

- nome, indirizzo e paese del beneficiario
- coordinata bancaria internazionale
- codice bancario o codice SWIFT della banca del beneficiario
- paese di destinazione
- divisa ed importo

Ordini impartiti non completi di tutti i dati o con dati errati possono comportare dei ritardi e/o degli inoltri errati. Conseguentemente la banca si riserva il diritto di negare l'esecuzione.

3. Esecuzione

• Termine

Se non convenuto altro termine con l'ordinante, i bonifici che rientrano nell'ambito di applicazione vengono accreditati entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione, sul conto della banca del beneficiario. In caso di forza maggiore non viene applicato tale termine.

Per bonifici eseguiti tramite TARGET e SWIFT rispondiamo a tale criterio di rapidità. Per bonifici SWIFT eseguiti tramite altre banche intermediarie il rispetto delle disposizioni e termini è subordinato anche alle modalità di esecuzione da parte delle banche nei relativi paesi interessati. Qualora prevediamo l'impossibilità di poter garantire all'ordinante l'esecuzione entro i termini previsti dalla legge si ricorre alla facoltà di ripudio dell'ordine.

La decisione finale spetta alla Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige quale banca esecutrice dello SWIFT.

• Data di accettazione

Come data di accettazione dell'ordine viene considerato il giorno nel quale la banca dispone di tutti i dati per poter eseguire il bonifico e il cliente dispone della liquidità sul conto corrente.

L'accredito dei bonifici in entrata avviene di regola 1 giorno bancario dopo la ricezione, con riserva di cause di forza maggiore.

• Cambi, spese e valuta

Le spese e commissioni, i tassi di cambio applicati e le valute possono essere consultate sull'apposito foglio analitico.

Per bonifici all'estero esistono 3 opzioni per il regolamento delle spese:

Regolamento spese	Spese Italia a carico di	Spese all'estero a carico di
SHA (shared = ripartiti)	ordinante	beneficiario
OUR (tutte le spese a/c ordin.)	ordinante	ordinante
BEN (tutte le spese a/c benef.)	beneficiario	beneficiario

Il cliente ha l'obbligo di indicare la forma di regolamento delle spese sul modulo di bonifico. In caso di omissione, la banca è obbligata all'esecuzione con il regolamento spese "OUR" (tutte le spese a carico del ordinante).

• Informativa al cliente

Al cliente viene rilasciata una apposita lettera contabile che contiene tutte le condizioni applicate come il tasso di cambio, il tipo regolamento e l'importo delle spese, l'ammontare originario, il controvalore contabilizzato sul conto e la relativa valuta nonché un numero di identificazione della transazione.

4. Mancata esecuzione e risarcimento

Nell'esecuzione dei bonifici la banca dell'ordinante si assume la responsabilità per i propri errori e la competente scelta ed imposizione ad un'eventuale banca intermediaria, salvo che le istruzioni del cliente ordinante siano complete e corrette e salvo imprevisti causati da forza maggiore. L'impegno da parte di tutte le banche coinvolte consiste nel rispettare le condizioni di esecuzione concordati con i clienti.

Quando, infatti, l'importo del bonifico transfrontaliero non è accreditato sul conto dell'ente del beneficiario, la banca dell'ordinante deve - su richiesta dell'ordinante - restituire l'importo del bonifico fino ad un massimo di 12.500 euro, maggiorato dell'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico per il periodo compreso tra la data di accettazione e quella dell'accredito, e delle spese sostenute dall'ordinante. La richiesta non può essere inoltrata prima della data di esecuzione patuita. La relativa somma da restituire dev'essere messa a disposizione entro 14 giorni bancari dopo la richiesta da parte del cliente ordinante salvo che l'accredito è avvenuto nel frattempo.

Qualora la mancata esecuzione è imputabile ad una banca intermediaria quest'ultimo ente si deve adoperare per rimborsare l'importo del bonifico fino ad un massimo di 12.500 euro.

Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non è accreditato sul conto dell'ente del beneficiario entro il termine convenuto con l'ordinante o, in assenza, del termine previsto dalla legge, i clienti hanno la facoltà di chiedere il pagamento di interessi calcolati al tasso legale sull'importo del bonifico per il periodo compreso tra il termine del presunto accredito e l'accredito effettivo.

Quando, in violazione delle istruzioni originarie, una banca effettua una detrazione dall'importo del bonifico, lo stesso ente ha l'obbligo - su richiesta dell'ordinante - di restituire al beneficiario la somma corrispondente all'importo detratto.

Stati membri in cui è in vigore la direttiva UE:			
	<i>Abbrev.</i>	<i>Divise</i>	<i>Sistema Pagam.</i>
Belgio	BE	EUR / BEF	TARGET/SWIFT
Danimarca	DK	DKK	SWIFT
Germania	DE	EUR / DEM	TARGET/SWIFT
Finnlandia	FI	EUR / FIM	TARGET/SWIFT
Francia	FR	EUR / FRF	TARGET/SWIFT
Grecia	GR	GRD	SWIFT
Gran Bretagna	GB	GBP	SWIFT
Irlanda	IR	EUR / IEP	TARGET/SWIFT
Italia	IT	EUR / ITL	TARGET/SWIFT
Luxembourg	LU	EUR / LUF	SWIFT
Paesi Bassi	NL	EUR / NLG	TARGET/SWIFT
Austria	AT	EUR / ATS	TARGET/SWIFT
Portogallo	PT	EUR / PTE	TARGET/SWIFT
Svezia	SE	SEK	SWIFT
Spagna	ES	EUR / ESP	TARGET/SWIFT